

Sentenza della Corte di cassazione sulla garanzia rispetto ai beni sequestrati o confiscati

Reati tributari, creditori tutelati

Il terzo può far valere le sue ragioni nell'esecuzione penale

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Terzi creditori tutelati anche in caso di reati tributari, ma le loro ragioni devono essere fatte valere nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

È quanto emerge dalla sentenza n. 39201 del 2 novembre scorso, con cui la terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata su un interessante caso che ha visto protagonista un istituto di credito che lamentava che non potesse operare nei propri confronti la confisca disposta a seguito di condanna per reati tributari di una persona fisica, avendo la banca già ottenuto, nei confronti dei beni della suddetta, un sequestro conservativo a tutela dei crediti vantati.

Le direttive della Cassazione in sintesi. La Suprema Corte ha così chiarito che la tutela del terzo creditore in buona fede può essere invocata anche in caso di reati tributari, ma non opera mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo (come preteso dalla Banca), bensì nei termini e modi stabiliti dall'art. 52, dlgs n. 159/2011, norma che ad avviso della Cassazione si applica anche alle confische previste da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai sensi dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 in materia penal-tributaria.

L'istituto di credito, dunque, ben avrebbe potuto far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con la suddetta Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articoli 110 e seguenti, dlgs n. 159 del 2011, cui spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede.

Il caso. Nella vicenda di specie, precisamente, l'istituto di credito ricorreva in Cassazione per l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Trieste che, pronunciandosi quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di accertamento della sua qualità di terzo in buona fede e la conse-

Confisca penale e terzi creditori	
Primo quesito	Nel caso di confisca disposta a seguito di condanna per reati tributari di una persona fisica, opera la tutela del terzo creditore in buona fede che abbia già ottenuto, sui beni della debitrice, un sequestro conservativo a tutela dei crediti vantati?
La risposta della Cassazione	Come chiarito dalla Cassazione penale Sezioni unite n. 13539 del 2020, sì, perché tra le ipotesi che il legislatore contempla per poter applicare la tutela del terzo rientra anche la confisca prevista «da altre disposizioni di legge», previsione: <ul style="list-style-type: none"> • avente valenza di carattere generale, evocativa delle «plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali» • e capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale
Secondo quesito	Come opera la tutela?
La risposta della Cassazione	Come chiarito da Cassazione penale n. 39201/2021: <ul style="list-style-type: none"> • la tutela del terzo creditore in buona fede non opera mediante la sterilizzazione e inopponibilità nei suoi confronti del provvedimento ablativo • le ragioni creditorie vanno fatte valere in sede esecutiva penale nel contraddittorio con la Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

guente richiesta di inopponibilità nei suoi confronti della confisca per equivalente che era stata disposta a carico della sua debitrice (una dipendente della banca) a seguito di condanna definitiva per il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del dlgs n. 74 del 2000.

La tutela del terzo. Con la sentenza in commento, la Cassazione ha offerto un'illustrazione delle norme che vengono in gioco, nonché un'analisi delle questioni sottese alla definizione del caso sottoposto, meritevole di segnalazione.

Innanzitutto, nel delineare il quadro normativo, la Suprema Corte ha richiamato le disposizioni in materia di tutela dei terzi previste dal codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al Titolo IV, e, in particolare, all'art. 52, comma 1.

Secondo questa norma, «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», purché ricorrano una serie di condizioni, ovvero che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati, e che il credito non sia strumentale all'attività illecita,

sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

Ancora, nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, deve essere provato il rapporto fondamentale; così come nell'ipotesi di titoli di credito, unitamente al rapporto che ne legittima il possesso.

L'applicabilità ai reati tributari. Ciò premesso, gli Ermellini si sono interrogati se la confisca disposta nella vicenda in esame, ovvero ai sensi dell'art. 12-bis dlgs 74/2000 in ambito penal tributario, rientri tra le ipotesi che il legislatore contempla per poter applicare la tutela del terzo.

Nel dettaglio, l'attenzione degli Ermellini si è soffermata sul dettato di cui all'art. 578 c.p.p., laddove menziona, accanto alla confisca di cui all'art. 322-ter c.p., quella prevista «da altre disposizioni di legge».

Dunque, nel dare risposta affermativa hanno ritenuto rilevante l'insegnamento delle Sezioni Unite, nella pronuncia n. 13539 del 30/1/2020 (successiva alla ordinanza impugnata), secondo cui deve riconoscersi al richiamo contenuto nel suddetto art. 578-bis c.p.p. alla confisca prevista da altre disposizioni di legge, formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, evocativa delle

«plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali» e capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale.

Nessuna necessità, quindi, di fare ricorso ai principi invocati dalla banca ricorrente in tema di tutela del terzo in buona fede o alla analogia; per la Suprema Corte la questione è

La tutela opera nei modi stabiliti dall'art. 52 dlgs n. 159/2011, il cui comma 1 stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, a patto che ricorrano le condizioni indicate dal legislatore

già positivamente risolta dal legislatore.

Come opera la tutela. E se la Cassazione non ha avuto dubbi che effettivamente le ragioni della banca creditrice fossero meritevoli di tutela, si è tuttavia espressa contrariamente alla ricorrente circa le modalità in cui dovesse operare tale tutela.

Al riguardo, le norme individuate in motivazione sono quelle contenute nel Titolo IV, Libro I, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e in particolare agli artt. 52 e 55.

L'art. 55, comma 1, nello specifico, esclude che sui beni

sottoposti a sequestro (anche finalizzato a una confisca quale quella di cui al caso che ci occupa) possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive, mentre il successivo comma 2 predica l'estinzione delle procedure esecutive in relazione a beni oggetto di provvedimento definitivo di confisca.

La tutela del terzo creditore in buona fede non opera, dunque, mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo (come preteso dalla Banca ricorrente che aveva reclamato l'inopponibilità della confisca e la possibilità di proseguire l'azione esecutiva sul bene confiscato), bensì nei termini e modi stabiliti dal suddetto art. 52 decreto legislativo n. 159 del 2011, il cui comma 1 stabilisce, come anticipato, che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, a patto peraltro che ricorrano le suddette ulteriori condizioni indicate dal legislatore.

Ciò perché la confisca comporta l'acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi (dlgs n. 159 del 2011, art. 45, comma 1).

Il terzo, in definitiva, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articoli 110 e seguenti, dlgs n. 159 del 2011, a cui spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato (art. 47 dlgs n. 159 del 2011) e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede.

È stato però escluso, come predetto, che la buona fede potesse essere tutelata, come riteneva la Banca, mediante l'inopponibilità della confisca trascritta successivamente alla trascrizione del sequestro conservativo e del pignoramento e la prosecuzione dell'azione esecutiva sul bene confiscato.

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.